

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Coordinamento Generale Legale

Roma, 05-07-2017

Messaggio n. 2799

Allegati n.1

OGGETTO: Ricorsi amministrativi avverso provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro adottati dalle strutture amministrative dell'Istituto e notificati al lavoratore. Competenza a decidere.

Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in ordine alla individuazione dell'organo competente a decidere i ricorsi avverso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro adottato, nei confronti del lavoratore, dagli Uffici amministrativi dell'Istituto all'esito delle proprie attività di verifica amministrativa o successivamente ad accertamento ispettivo in cui è stata contestata al datore di lavoro l'insussistenza di detto rapporto [\[1\]](#) a seguito della novella legislativa costituita dalla sostituzione dell'art. 17 del decreto legislativo n. 124 del 2004 da parte dell'art. 11 del decreto legislativo n. 149 del 2015.

Tale norma, come noto, ha istituito il Comitato per i rapporti di lavoro al quale ha affidato il compito, precedentemente di competenza del soppresso Comitato regionale per i rapporti di lavoro, di esaminare "tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro".

1. Quadro normativo di riferimento

Prima della novella legislativa del 2015 il riparto di competenze fra il Comitato regionale per i rapporti di lavoro istituito presso la Direzione regionale del lavoro e i Comitati regionali Inps, ai quali è affidato il compito di "*decidere in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro*", è stato disciplinato in ordine cronologico dalle circolari dell'Istituto n. 132/04, n. 8/06, n. 127/07, n. 105/09.

Secondo le istruzioni impartite nelle predette circolari, che riprendevano altresì la posizione del Ministero del lavoro comunicata all'Istituto rispettivamente con la nota prot. n. 25/I/0011847 del 20.9.2007 e con la nota prot. n. 26/I/0002831 del 2 marzo 2009, restava ferma la competenza del Comitato regionale Inps nelle ipotesi in cui la materia del contendere riguardava la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro avverso provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo o riguardava irregolarità non contestate in sede ispettiva.

Parimenti erano di competenza dell'organo periferico dell'Istituto anche i ricorsi amministrativi proposti dai lavoratori avverso atti amministrativi di disconoscimento rapporti di lavoro che trovavano il loro presupposto in verbali ispettivi emessi nei confronti dei datori di lavoro.

Tali istruzioni in merito conservano la loro vigenza anche dopo la novella legislativa. Novella che non ha mutato, per quel che riguarda la questione oggetto delle odierne istruzioni, la competenza del neo istituito Comitato per i rapporti di lavoro rispetto al soppresso Comitato regionale per i rapporti di lavoro.

Le competenze del Comitato regionale dell'Istituto, quindi, sono rimaste inalterate e fra i compiti dello stesso rientra anche quello di decidere i ricorsi amministrativi proposti dal lavoratore avverso provvedimenti di disconoscimento del citato rapporto notificati al lavoratore dagli Uffici territoriali dell'Istituto a seguito di verbale ispettivo; le Sedi territoriali competenti ad istruire i ricorsi dovranno peraltro verificare l'esistenza di gravami prodotti dai datori di lavoro avanti ai Comitati per i rapporti di lavoro presso le sedi territoriali dell'INL (ex Comitati presso le DRL), originati dalle risultanze del medesimo verbale ispettivo dal quale è conseguito il disconoscimento del rapporto di lavoro.

2. Indicazioni operative

I ricorsi amministrativi aventi ad oggetto il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro adottato dall'Istituto – indirizzati al competente Comitato regionale - sono trasmessi dal ricorrente esclusivamente per via *telematica*, pena la loro irricevibilità e il termine per la presentazione è di novanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, secondo quanto previsto dal vigente "Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi" di cui alla Determinazione presidenziale n. 195 del 20.12.2013.

L'invio telematico si effettua accedendo al Servizio "Ricorsi OnLine", del portale istituzionale dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it.

L'istanza di ricorso può essere presentata:

- in via diretta dai cittadini, dotati di PIN, tramite accesso al sito Internet dell'Istituto (www.inps.it) e al Servizio "Ricorsi OnLine";
- tramite gli Avvocati, gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'Istituto ai sensi della L. n. 12/1979, per gli ambiti di propria competenza, attraverso i servizi telematici a loro disposizione.

Affinché il ricorso amministrativo ai Comitati regionali sia correttamente canalizzato verso le competenti strutture territoriali INPS, il ricorrente che accede in RiOL deve selezionare l'opzione "*nuovo ricorso Gestione Privata*" o, qualora iscritto alla Gestione ex_Enpals, l'opzione "*nuovo ricorso Lavoratori Sport e Spettacolo*"; nella sezione relativa ai dati del provvedimento impugnato, il ricorrente deve selezionare la voce "*contributi*" e, nel successivo pannello relativo al destinatario provvedimento, la voce "*lavoratore dipendente*"; i restanti campi di RiOL non presentano peculiarità specifiche rispetto alle altre tipologie di ricorso (numero protocollo, dati

anagrafici, recapiti etc).

Il ricorso viene in tal modo instradato sulla procedura di gestione del contenzioso amministrativo *Dicaweb*, opportunamente implementata per gestire da oggi anche l'iter di lavorazione dei ricorsi di competenza dei Comitati regionali.

A tal fine, è stato creato il nuovo profilo procedurale di "*Operatore Segreteria Comitato regionale*" che sarà attribuito al personale dipendente che - presso le Direzioni regionali - svolge le funzioni di segreteria dell'organo regionale. In proposito si ricordano le disposizioni di cui al messaggio Hermes n. 0003150 del 21/2/2013 e ad oggetto il passaggio al sistema delle utenze con Identity Management (IDM).

L'iter di lavorazione dei ricorsi di competenza dei Comitati regionali è analogo a quello dei ricorsi di competenza degli Organi centrali, ma se ne differenzia esclusivamente per la gestione della fase finale che è gestita dalla segreteria dell'Organo, in tal caso di livello regionale, e che, pertanto, non prevede la partecipazione delle Direzioni centrali all'attività di istruttoria amministrativa.

Pertanto, secondo il modello organizzativo di gestione del contenzioso amministrativo (Circ.132/2011) e in analogia a quanto già previsto per la generalità dei ricorsi *Dicaweb*, per i ricorsi di Competenza dei Comitati regionali:

1) la Sede territorialmente competente acquisisce il ricorso da RiOL e provvede alla redazione in *Dicaweb* della Scheda Istruttoria che inoltra - entro 30 gg - alla Sede regionale/Direzione Coordinamento Metropolitano, previa convalida del Direttore di Sede. Nella fase di acquisizione del ricorso da RiOL in *Dicaweb*, l'operatore - verificato l'oggetto dell'istanza - seleziona nel campo *competenza* la nuova opzione "Comitato regionale". Si ricorda che, nel caso in cui il CAP di residenza del ricorrente non rientri nella competenza territoriale della Sede che ha emanato il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro, la Sede che riceve il ricorso deve trasferirlo a quest'ultima tramite la funzione di "rinvio a RiOL";

2) la Sede regionale/Direzione di Coordinamento Metropolitano verifica la completezza dei dati istruttori e della documentazione forniti dalla Sede e predisponde la Relazione Istruttoria e la Proposta di Deliberazione che, previa validazione del Direttore regionale/Direttore Coordinamento Metropolitano, sono inoltrate - unitamente al ricorso e alla relativa documentazione istruttoria (*fascicolo elettronico*) - alla Segreteria del Comitato regionale;

3) la Segreteria del Comitato regionale, verificata la completezza della documentazione contenuta nel *fascicolo elettronico*, a seguito della decisione dell'Organo inserisce in procedura l'esito del ricorso e allega la relativa Delibera;

4) a seguito dell'apposizione dell'esito, *Dicaweb* informa via mail i referenti di Sede dell'avvenuta definizione del ricorso e questi provvedono alla relativa comunicazione al ricorrente secondo le consuete modalità.

Eventuali problematiche o richieste di supporto operativo - relative all'iter gestionale di tale tipologia di ricorsi - potranno essere, come di consueto, segnalate alla casella istituzionale GestioneContenzioso.DCOrg@inps.it.

All.: facsimile di disconoscimento del rapporto di lavoro.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

[\[1\]](#) Si rammenta, infatti, che le Sedi competenti sono tenute ad adottare apposito provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro ogniqualvolta ad esito dell'attività di accertamento ispettivo, svolta dall'Ispettorato Nazionale del lavoro (comprensiva anche degli atti adottati dal personale ispettivo proveniente dagli Istituti previdenziali) ovvero da altro Organo della pubblica amministrazione, sia stata riscontrata l'insussistenza del rapporto di lavoro. Al riguardo, con il messaggio n. 2930 del 4/7/2016, allo scopo di favorire l'uniformità degli atti adottati dall'Istituto, è stato reso disponibile il fac-simile di annullamento del rapporto di lavoro (cfr. all. 1) da notificare al lavoratore con raccomandata A/R.

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.